Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 77 del Registro

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali. (Argomento rinviato).

ANNO 2012

L'anno duemiladodici addì quindici del mese di novembre alle ore 17,00

nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale

convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:
☐ Prosecuzione

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. VITELLO GAETANO		X	***11.*** MANGIAVILLANO ROSARIO	X	
2. CUTAIA SARO M.	X		***12.*** MANGANELLO SALVATORE	X	
3. ROMANO ANGELO	X		***13.*** ADAMO CARMELO	X	
4. ALOTTO CALOGERO	X		***14.*** MONTALTO SALVATORE		X
5. SPINELLI CALOGERO	X		***15.*** DI SALVO LUIGI	X	
6. PACE VINCENZO	X		***16.*** BRUNA ROSARIO	X	
7. INCARDONA ROSARIO		X	***17.*** TARARA' ALFREDO	X	
8. CASTRONOVO SALVATORE		X	***18.*** CATANIA ROSARIO	X	
9. VOLPE ROSARIA	X		***19.*** BRANCATO IGNAZIO		X
10. SCOPELLITI NICOLO' S.		X	***20.*** ASERIO CARMELO	X	

Assume la Presidenza Angelo Romano

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia

IL PRESIDENTE accertato il numero di 14 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Premesso che

- con Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Comune n. 401 del 06/05/2005 è stato approvato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- detto Regolamento prevedeva agli articoli dal 18 al 25, le modalità per la gestione degli impianti sportivi definiti dall'art. 3 dello stesso Regolamento di "rilevanza primaria" e di cui fa parte lo Stadio Comunale;

Considerato

che dopo un periodo di circa sette anni di attuazione del Regolamento sopra citato, appare opportuno provvedere alla sua modifica, anche in relazione alle mutate esigenze derivanti dalla necessità di includere strutture originariamente non inserite, nonché di prevedere una concessione in gestione relativamente ad uno o più impianti;

che occorre prevedere, in considerazione delle mutate disposizioni di Legge ad identificare i criteri di affidamento degli impianti secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come stabilito dal Decr. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 12/2011;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti espresso con Verbale n. 37/2012 del 05/10/2012 (All. A);

PROPONE

di modificare il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali nei seguenti punti:

- art. 3 – inserire tra le strutture di rilevanza primaria il Campetto "Firriatu" ed il Campetto "Danilo Dolci", rispettivamente siti nel Quartiere Firriatu e nel quartiere "Signuruzzu";

- art. 18 – sostituire il testo del Regolamento attualmente in vigore e di seguito riportato

  "Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:
  Enti di promozione sportiva o Società ad essi aderenti, singolarmente o in forma associata;

1. ***Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;***
2. ***Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;***
3. ***Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese; per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.***

L'affidamento, di durata triennale, avverrà a mezzo procedure ad evidenza pubblica con la partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente che presentino i seguenti requisiti:

1. ***Avere gestito per almeno due stagioni sportive una struttura di pari natura;***
2. ***Operare nell'ambito del territorio palmese.***

Spetta al Consiglio Comunale individuare gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi cittadini"

con il seguente testo:

"Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

- Enti di promozione sportiva o Società ad essi aderenti, singolarmente o in forma associata;
- Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

La concessione potrà essere prevista per un singolo impianto o per più impianti contemporaneamente, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Municipale.

L'affidamento, ordinariamente triennale, fatta salva la facoltà di prevedere, in ragione degli oneri assunti dal concessionario, una maggiore durata, comunque non superiore a 20 anni, avverrà a mezzo procedure ad evidenza pubblica con la partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente che presentino i seguenti requisiti:

- Avere gestito per almeno due stagioni sportive una struttura di pari natura o più grande, in riferimento al numero di spettatori che la stessa può ospitare (nel caso di raggruppamento di più impianti tale requisito va riferito alla struttura più grande).
- Operare nell'ambito del territorio palmese.

Il competente Ufficio Comunale per lo Sport, nell'indire l'evidenza pubblica per l'affidamento delle strutture dovrà avere riguardo della proposta economica (10% del punteggio da assegnare), dell'offerta progettuale in termini di incremento ed utilizzo (50% del punteggio da assegnare) ed all'anzianità di iscrizione alle categorie di cui al co. 1 del presente articolo (40%).

Spetta al Consiglio Comunale individuare gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi cittadini." (in grassetto le parti variate)

di dare atto che il testo del Regolamento vigente a seguito delle variazioni approvate con il seguente atto è quello allegato al presente atto in cui sono riportate in grassetto le modifiche che con il presente atto si approvano (All. B);

di dare atto che le modifiche al Regolamento che si approvano con la presente Deliberazione non comportano alcuna variazione di ordine economico e non hanno alcuna influenza sul Bilancio Comunale.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Dr. Angelo Sardone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decr. Lgs. 267/2000, corrispondente all'art. 53 della Legge n. 142/90, adottata con L.R. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data_____ Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Dr. Angelo Sardone

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

art. 2
Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Settore Servizi Sociali e Culturali.

art. 3
Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza primaria e di rilevanza secondaria.
Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono, per l'ampiezza dell'utenza servita e per il fatto

di costituire beni patrimoniali che assolvono anche ad interessi turistici, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza primaria.
Tutti gli altri impianti che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per consistenza e caratteristiche strutturali, si rivolgono prevalentemente alla fruizione di un bacino di utenza territorialmente circoscritto per la loro particolare localizzazione geografica, nonché quelli annessi a strutture scolastiche e quelli ove si possono praticare singole discipline, sono individuati come impianti di rilevanza secondaria.
Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati:

RILEVANZA PRIMARIA

- Stadio Comunale
- Campetto "P. Borsellino"
- Campetto "Firriatu"
- Campetto "Danilo Dolci"

RILEVANZA SECONDARIA

- Palestre scolastiche

art. 4
Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

- attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

CAPO II
CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 5
Gestione degli impianti sportivi

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

art. 6
Norme generali sulla vigilanza

Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
Il concessionario della gestione e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

art. 7
Tipologia delle concessioni a terzi

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
1. concessione in uso;
2. concessione per la gestione;

CAPO III
CONCESSIONE IN USO

art. 8
Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Settore Servizi Sociali e Culturali sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è regolato dalle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.
Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 9
Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti :
- Enti di promozione sportiva,
- Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
- Istituzioni scolastiche,
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici,
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
- Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale,
- Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva.
A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
a) Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività agonistica
b) Società o Associazioni o cooperative o privati che detengano il titolo sportivo gerarchicamente più elevato

c) Società o Associazioni o cooperative o privati che presentano il maggior numero di affiliati
d) Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
e) Società o Associazioni o cooperative o privati che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e n. 23/1996.

art. 10
Modalità per le concessioni in uso

I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport del Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.

Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali ed eccezionalmente, anche in orari
pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

art. 11
Uso degli impianti

Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Il concessionario provvede alle pulizie con personale proprio o esterno e con spesa a proprio carico.

art. 12
Uso straordinario degli impianti

Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 8, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

art. 13
Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuta.

art. 14
Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
Il concessionario, inoltre, dovrà stipulare una polizza assicurativa contro eventuali atti vandalici e ciò a tutela del bene.

art. 15
Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

art. 16

Tariffe d'uso

Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.
Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.
Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

art. 17
Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune. Il concessionario, soltanto in questi casi, avrà diritto al rimborso della tariffa eventualmente pagata, limitatamente al periodo di interruzione. Nessun onere, neppure a titolo risarcitorio, sarà dovuto dal Comune.
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
Il Servizio ha facoltà di revocare le concessioni d'uso, ovvero di non procedere a rilasciarne, quando i concessionari o i richiedenti risultino:

- morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- trasgressori delle norme del presente regolamento;
- responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO IV
CONCESSIONE PER LA GESTIONE

art. 18
Destinatari della gestione

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

- Enti di promozione sportiva o Società ad essi aderenti, singolarmente o in forma associata;
- Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

La concessione potrà essere prevista per un singolo impianto o per più impianti contemporaneamente, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Municipale.

L'affidamento, ordinariamente triennale, fatta salva la facoltà di prevedere, in ragione degli oneri assunti dal concessionario, una maggiore durata, comunque non superiore a 20 anni, avverrà a mezzo procedure ad evidenza pubblica con la partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente che presentino i seguenti requisiti:

- Avere gestito per almeno due stagioni sportive una struttura di pari natura o più grande, in riferimento al numero di spettatori che la stessa può ospitare (nel caso di raggruppamento di più impianti tale requisito va riferito alla struttura più grande).
- Operare nell'ambito del territorio palmese.

Il competente Ufficio Comunale per lo Sport, nell'indire l'evidenza pubblica per l'affidamento delle strutture dovrà avere riguardo della proposta economica (10% del punteggio da assegnare), dell'offerta progettuale in termini di incremento ed utilizzo (50% del punteggio da assegnare) ed all'anzianità di iscrizione alle categorie di cui al co. 1 del presente articolo (40%).

Spetta al Consiglio Comunale individuare gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi cittadini.

art. 19
Modalità per la concessione della gestione

La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima, se previsto dalla normativa vigente.
Le concessioni saranno determinate ad inizio del relativo periodo dalla Giunta Municipale che stabilirà le modalità di concessione del bene ai fini della gestione.
Parimenti, la Giunta Municipale stabilirà le tariffe che dovranno essere versate al concessionario da parte di terzi che intendono fruire della struttura.
L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

art. 20
Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e
spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature

per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

art. 21
Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.
L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

art. 22
Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

art. 23
Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

art. 24
Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

art. 25
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 9, comma 3), del vigente Statuto comunale, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della compiuta pubblicazione.

art. 26
Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente regolamento, la gestione degli impianti di rilevanza primaria potrà essere affidata al soggetto tra quelli elencati all'art. 18 che milita nel più alto grado sportivo.

I N D I C E

- CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ...p. 1

art. 1 Definizioni
art. 2 Oggetto e finalità
art. 3 Classificazione degli impianti sportivi
art. 4 Classificazione delle attività sportive

- CAPO II – CRITERI E MODALITA' PER L'USO E LE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .....p. 2

art. 5 Gestione degli impianti sportivi
art. 6 Norme generali sulla vigilanza
art. 7 Tipologia delle concessioni a terzi

- CAPO III – CONCESSIONE IN USO .....p. 3

art. 8 Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi
art. 9 Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso
art. 10 Modalità per le concessioni in uso
art. 11 Uso degli impianti
art. 12 Uso straordinario degli impianti
art. 13 Divieto di sub – concessione
art. 14 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
art. 15 Installazioni particolari
art. 16 Tariffe d'uso
art. 17 Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

- CAPO IV – CONCESSIONE PER LA GESTIONE .....p. 7

art. 18 Destinatari della gestione
art. 19 Modalità per la concessione della gestione
art. 20 Obblighi del concessionario
art. 21 Manutenzione ordinaria e straordinaria
art. 22 Attrezzature e beni mobili
art. 23 Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

- CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE .....p. 8

art. 24 Norme di rinvio
art. 25 Entrata in vigore
art. 26 Norma transitoria

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto ***"Modifica al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali".***

Relaziona l'argomento il Dott. Angelo Sardone Responsabile del servizio.

Il consigliere Mangiavillano chiede di conoscere le votazioni effettuate dai singoli componenti della Commissione consiliare.

Il consigliere Adamo riferisce che in Commissione ha votato contro tale bozza di regolamento: qualora oggi verranno apportate delle modifiche voterà a favore, qualora si assicurano delle migliorie alle strutture attuali, oggi in cattivo stato di uso.

Entra il consigliere Incardona – Presenti 15.

Il consigliere Aserio comunica che stante il giudizio unanime di questo consesso ritiene che il punto sia ritirato in quanto il documento proposto è in contrasto con il programma del Sindaco.

Il ritiro consentirà all'amministrazione comunale di rivederlo e modificarlo opportunamente al programma di questa amministrazione comunale.

Il consigliere Tararà riferisce che nella Commissione congiunta si è detto che la finalità delle piccole strutture è per la fruizione dei cittadini palmesi che non possono permettersi di pagare Euro 300 annuali per la relativa iscrizione.

Per le altre strutture è una scelta dell'amministrazione comunale ed è ovvio che le società partecipanti debbono avere determinate caratteristiche.

Rileva che il regolamento non è conforme al programma dell'amministrazione comunale.

Il consigliere Alotto ritiene che in questo Consiglio comunale è diventata prassi consolidata che le proposte non arrivano dall'organo esecutivo e questo la dice lunga sulla vita amministrativa di questo Ente.

La legge deve essere osservata e la legge nazionale prevede che l'utilizzo deve essere consentito a tutti.

Ritiene che per molti cittadini palmesi non sarà possibile l'utilizzo.

Il suo pensiero sull'attuale amministrazione comunale è reso noto che prima se ne va e meglio è.

Rileva che il parere del Collegio dei Revisori dei conti, assenti alla seduta nonostante sia un organo di supporto del Consiglio comunale, non è chiaro.

Il parere è sostanzialmente negativo: di questi pareri se ne può fare a meno e non trovano legittimazione nell'Ordinamento.

Non si sente di votare questa proposta e per l'avvenire la proposta deve riportare l'Organo del quale promuove la proposta.

Rileva che la giurisprudenza ha affermato che tutte le proposte devono provenire dall'organo esecutivo e ribadisce la sua opposizione all'amministrazione comunale.

Ritiene opportuno un atto di sensibilità politica perché la proposta sia riformulata per essere più aderente alle esigenze del territorio.

E' inoltre impensabile vincolare queste strutture per 20 anni.

Invita l'amministrazione comunale a ritirare la proposta.

Il consigliere Catania condivide le affermazioni del consigliere Alotto, rilevando che esistono delle differenze sostanziali tra le varie strutture.

Il consigliere Cutaia non è d'accordo nell'inserire nel regolamento le strutture secondarie, pur riconoscendo che versano in cattivo stato manutentivo.

A suo parere l'art.3 del regolamento deve essere stralciato.

Ritiene che debba essere adeguatamente valutata la capacità di investimento del soggetto affidatario.

E' opportuno che i progetti presentati vanno presentati al Consiglio comunale.

Il consigliere Mangiavillano si ritiene mortificato da questo regolamento che non consente l'accesso alle strutture alla maggior parte dei cittadini.

L'amministrazione comunale concede strutture comunali senza ricavare un centesimo, nonostante i proclami dell'amministrazione Bonfanti.

Richiede il ritiro del regolamento altrimenti non voterà questo regolamento in quanto contrario alle privatizzazioni.

Il consigliere Manganello ritiene che l'amministrazione comunale nel predisporre gli atti debba avere quelle finalità di interesse pubblico.

Aggiunge che le strutture di quartiere, non aventi carattere primario, debbono avere un regime di regolamentazione diverso.

Richiede all'amministrazione comunale di ritirare la proposta.

Rileva che il parere dei revisori dei conti è relativo alla integrazione della proposta con un computo metrico. Di fatto il parere dei Revisori è inesistente.

Il consigliere Bruna ritiene che il Consiglio comunale è stato buttato in pasto a due opposte associazioni sportive: esiste un comportamento da Ponzio Pilato dell'amministrazione comunale.

Il paese è stato diviso in due, propone il ritiro della proposta da parte dell'amministrazione comunale, altrimenti si richiede il rinvio della proposta.

Il consigliere Adamo rileva che già in passato è stato contrario verso altri beni concessi ai privati.

La responsabilità deve essere assunta da ogni consigliere. Richiede il ritiro della proposta ma occorre ridiscutere tutta la materia.

Entra il Dott. Giovanni Vinciguerra Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il consigliere Brancato richiede all'amministrazione comunale di ritirare la proposta e sottolinea che non bisogna snaturare le finalità per le quali sono nati i campetti.

Si allontana il Dott. Vinciguerra.

Il consigliere Brancato invita il Sindaco e gli assessori a confrontarsi con i consiglieri prima di presentare ufficialmente questo tipo di proposta che riguarda la gran parte della collettività.

Il consigliere Pace aderisce alla proposta del consigliere Cutaia ed invita l'amministrazione comunale a ritirare il punto.

L'assessore Vinciguerra riferisce che il Dott. Sardone attua le direttive politiche impartite dall'amministrazione comunale. Non comprende perché la proposta intende spaccare il paese in due.

La modifica del regolamento nasce dalla esigenza di mettere in sicurezza tutti gli impianti sportivi. Ritiene che l'atto non debba essere ritirato, ma se sarà rinviato sussiste l'assicurazione dell'amministrazione a modificarlo a data certa ed allora il Consiglio comunale potrà approvare o bocciare l'atto.

Il consigliere Alotto condivide le affermazioni dei colleghi consiglieri ma è anche condivisibile all'affermazione dell'amministrazione comunale, che le strutture debbano essere adeguate e di molte situazioni deve farsi carico l'amministrazione comunale.

Il consigliere Incardona propone di votare il rinvio della proposta a un mese.

Il Sindaco si assume l'impegno che se la proposta viene rinviata sarà riformulata di concerto con tutte le forze politiche.

Il consigliere Aserio aderisce alla proposta del Sindaco.

Escono i consiglieri Adamo e Cutaia – Presenti 13.

Entra il consigliere Castronovo – Presenti 14.

Il Presidente del Consiglio non registrando altri interventi pone ai voti la proposta del consigliere Incardona di rinvio dell'argomento.

La votazione espressa per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

Consiglieri presenti 14
Voti favorevoli 8 (Romano, Spinelli, Pace, Incardona, Castronovo, Volpe, Bruna, Aserio)
Voti contrari 6 (Alotto, Mangiavillano, Manganello, Di Salvo, Tararà, Brancato)
Assenti n. 6 (Vitello, Cutaia, Scopelliti, Adamo, Montalto, Catania)

Il Presidente visto l'esito delle superiori votazioni proclama il risultato mediante il quale,

Il Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica;
Uditi gli interventi;
Visto l'esito della superiore votazione
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della Commissione consiliare competente.

Delibera

Di approvare la proposta di rinvio dell'argomento formulata dal consigliere Incardona.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Romano Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Alotto Calogero

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì …… IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi

dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano

pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello

stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 26.11.2012

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore